

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2776

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2004

—————

Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La recente modifica all'articolo 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico impegno dello Stato a promuovere azioni positive per favorire la parità tra uomini e donne. Si tratta di una riaffermazione del principio di «egualianza formale» già consacrato al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che fornisce copertura costituzionale a ogni intervento legislativo volto a favorire l'esercizio del diritto alla parità, finora rimasto sostanzialmente inattuato nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge, che riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, si pone appunto come «azione positiva» volta a garantire una rappresentanza paritaria di uomini e di donne, proprio in un'Assemblea dove la rappresentanza femminile italiana è in assoluto la più bassa.

L'intervento legislativo che sottopongo alla Vostra approvazione si rende quindi necessario per percorrere e guidare quella che è la necessaria evoluzione della coscienza politica italiana con riguardo alla partecipazione reale ed effettiva delle donne, mediante l'introduzione di un meccanismo di sensibilizzazione dei partiti attraverso la previsione di penalizzazioni nei confronti di quelle liste o gruppi di candidati che non riserveranno, nella formazione delle liste, almeno un terzo alle donne, garantendo al contempo una omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate all'interno delle liste.

Non si vuole, quindi, porre in essere azioni discriminatorie o favorevoli al solo sesso femminile: il meccanismo introdotto dal disegno di legge tende a colmare il defi-

cit rappresentativo che più contribuisce allo scollamento in atto tra Paese reale e politica.

Al tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante la disciplina dell'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, introducendo alcuni vincoli alla composizione delle liste elettorali.

In particolare, si prevede che in ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi.

Inoltre, per evitare che le candidature femminili vengano penalizzate attraverso una collocazione sfavorevole o di ridotta visibilità, si prevede che ciascuna lista debba essere composta in modo da garantire una omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

All'inottemperanza di tali obblighi nella formazione delle liste corrisponde una sanzione in sede di rimborso delle spese elettorali. I movimenti e i partiti politici inadempienti sono infatti sanzionati attraverso una riduzione fino alla metà del rimborso delle spese elettorali di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

L'importo della sanzione è calcolato in proporzione all'entità dello scostamento rispetto ai limiti percentuali e ai vincoli di distribuzione indicati dal presente disegno di legge.

A fronte di questa misura punitiva orientata a sanzionare i partiti nella formazione delle liste, il disegno di legge prevede anche una disciplina di carattere premiale, a favore degli stessi partiti e movimenti politici che

riescano a portare all'elezione una percentuale significativa di candidate donne.

A tal fine, l'articolo 2 novella la legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborsi delle spese elettorali, prevedendo che una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali, per il rinnovo rispettivamente del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Consigli regionali, sia riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i candidati eletti.

In caso di mancato raggiungimento, da parte di tutte le liste, dell'obiettivo indicato, la quota di risorse finanziarie è destinata

alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

Infine, si prevede che ogni partito o movimento politico debba destinare una quota pari almeno al 7 per cento - a fronte dell'attuale 5 per cento - dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Gli stessi movimenti e partiti politici sono tenuti a dare conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, in materia di composizione delle liste)

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il comma ottavo, sono inseriti i seguenti:

«In ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

Ciascuna lista è composta in modo da garantire una omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

I movimenti e i partiti politici che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi nono e decimo sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, attraverso una riduzione fino alla metà del rimborso stesso, in proporzione all'entità dello scostamento rispetto ai limiti percentuali e ai vincoli di distribuzione indicati».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborsi delle spese elettorali)

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica)* - 1. Al fine di incentivare e so-

stenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 7 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4».

